CAMERA DEI DEPUTATI N. 544

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata il 10 agosto 1979

Riconoscimento dei contributi versati per la mutualità scolastica ai fini della pensione di invalidità e vecchiaia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte di cassazione, Sezione del lavoro, in data 10 aprile 1978, ha emanato la sentenza n. 1674 con la quale ha statuito che: « Per le persone soggette all'obbligo della assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, i contributi in precedenza versati in ragione di mutualità scolastica, ai sensi dell'articolo 11 della abrogata legge 3 gennaio 1929, n. 17, richiamato dall'articolo 5 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1620, sono utilizzabili anche ai fini della pensione di anzianità ».

Il 4 maggio dello stesso anno, sempre la Sezione del lavoro della Corte di cassazione emanava la sentenza n. 2111, che appariva ancora più esplicita in quanto stabiliva che: « A norma dell'articolo 11 della legge 3 gennaio 1929, n. 17, richiamato dall'articolo 5 della legge 5 settembre 1938, n. 1620, soppressiva della Mutualità scolastica, i contributi da questa versati alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per conto di persone – maestri e scolari – soggette all'obbligo dell'assicurazione per la invalidità e la

vecchiaia, dal tempo del loro ingresso in questa assicurazione obbligatoria, vanno « computati utili agli effetti » di essa, risultando così parificati ai contributi versati in regime di assicurazione obbligatoria e di conseguenza sono validi sia ai fini della quantificazione della pensione di anzianità, sia ai fini del diritto di ottenerla, non essendo assimilabili, benché versati in regime di mutualità scolastica dagli scolari per i quali essa era facoltativa, ai contributi facoltativi esclusi dal computo per tale pensione dalla relativa disciplina di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

La Mutualità scolastica venne disciplinata per la prima volta dalla legge 17 luglio 1910, n. 521, che stabiliva: « Le Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex alunni delle scuole elementari pubbliche e private che abbiano fra i loro scopi quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia a mezzo della Cassa nazionale di previdenza possono conseguire il riconoscimento dello Stato... » (articolo 1) e « lo Stato concede, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento, un contributo annuo non superiore a 50 centesimi per ogni socio iscritto, che abbia versato alla Cassa un contributo annuo di almeno tre lire » (articolo 3).

Il relativo regolamento venne emanato con regio decreto 18 agosto 1913, n. 1088, e la materia venne nuovamente disciplinata con il testo unico sulla istruzione elementare e post-elementare prevedendo all'articolo 226 che: « In ogni circolo di direzione didattica è creato un circolo di mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza e alla reciproca assistenza degli scolari appartenenti alla scuola del circolo ».

Nel successivo articolo 227 veniva precisato che « Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualità scolastica provvede: ...*c*) alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 521, e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 ».

Quindi, con la legge 3 gennaio 1929, n. 17, sul riordinamento della mutualità scolastica, venne disposto che: « In tutte le scuole, ove si impartisce la istruzione elementare e popolare, è istituito il servizio della mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza, al risparmio ed alla reciproca assistenza degli scolari. Il servizio si esplica: *a*) con l'iscrizione degli scolari alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 521, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422 » (articolo 1) e stabiliva che il servizio della mutualità scolastica mentre era obbligatorio per il maestro, era invece facoltativo per gli alunni (articolo 2).

Fondamentale in questa legge di riforma l'articolo 11 in quanto stabiliva che « Per le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia sono computati utili agli effetti della stessa assicurazione obbligatoria, dal momento in cui le suddette persone entrano a farne parte, i contributi versati per loro conto dalla mutualità scolastica alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le quote annue di contributo assegnate alla Cassa stessa a mente dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 521. La parte di pensione corrispondente a tali contributi e quote di concorso è stabilita in ragione del cento per cento del loro importo ».

Con questa stessa legge veniva istituito in Roma l'« Ente nazionale per la mutualità scolastica » che venne successivamente soppresso con il regio decreto-legge del 5 settembre 1938, n. 1620, precisando, però, all'articolo 5 che « A partire dall'anno scolastico 1939.XVI-1939XVII è soppresso il servizio assicurativo espletato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale a mezzo della mutualità scolastica. Sono fatti salvi – nei confronti dell'Istituto stesso – i diritti acquisiti dai soci mutualisti che, alla data del 30 settembre 1938.XVI, abbiano versato i contributi di cui all'articolo precedente, anche quando il versamento sia limitato ad una sola annualità ».

Dato questo stretto collegamento delle disposizioni di legge e considerato che le due decisioni della Corte di cassazione, già ricordate, riflettono la situazione di « casi singoli », si è ritenuto necessario e doveroso presentare la presente proposta di legge al fine di consentire a tutti coloro che durante l'età scolare sino alla data del 30 settembre 1938 hanno versato i loro contributi alla mutualità scolastica, possono ottenere, oggi, dall'INPS il riconoscimento dei loro diritti con il recupero sino a 5 anni della anzianità contributiva.

Naturalmente gli interessati dovranno provare il loro diritto con adeguata documentazione e possibilmente presentando l'apposito libretto a suo tempo rilasciato dall'INPS con le marche contraddistinte dalla sigla MS (mutualità scolastica).

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Tutti coloro che sino alla data del 30 settembre 1938 hanno versato i contributi per la mutualità scolastica, secondo quanto previsto dalla abrogata legge 3 gennaio 1929, n. 17, hanno diritto, a domanda, di ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che tali contributi siano computati utili ai fini della assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

ART. 2.

Gli interessati, nel termine di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, possono presentare domanda alla sede provinciale dell'INPS.

I maestri che erano sottoposti alla obbligatorietà della assicurazione della mutualità scolastica allegheranno alla domanda la dichiarazione rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione sulla base dei ruoli degli anni scolastici corrispondenti oppure uno dei documenti di cui al comma seguente.

Per gli scolari è considerato documento probante da presentarsi in allegato alla domanda:

1) il libretto a suo tempo rilasciato dall'INPS con le marche stampigliate MS (mutualità scolastica) oppure

2) la copia delle scritturazioni esistenti presso le sedi provinciali dell'INPS, oppure

3) la dichiarazione rilasciata dagli istituti scolastici o dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle distinte di versamento dei contributi trasmessi alle sedi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.